



AREA RISORSE UMANE
Ufficio Amministrazione Personale Docente

Siena, **14 NOV. 2006**

- Ai Direttori di Dipartimento
 - Ai Direttori delle Scuole di Specializzazione
 - Ai Coordinatori dei Dottorati di ricerca
- LORO SEDI**

- e, p.c.: - Ai Presidi di Facoltà
- A tutto il Personale Docente
- LORO SEDI**

Prot. n. 22649 R.U.

Oggetto: Congedo per motivi di studio.

Il Senato Accademico, nella seduta del 16 Ottobre 2006, è tornato sul rapporto che intercorre tra il collocamento in congedo del docente ai sensi dell'art.17 del DPR 11 luglio 1982 n. 382 (anno sabbatico) e la copertura di responsabilità di carattere gestionale all'interno dell'Ateneo, ed in particolare quelle di Direttore di Dipartimento, Direttore di Scuola di Specializzazione e Coordinatore di Dottorato di ricerca.

Tenuto conto dello scopo per il quale la normativa prevede che il congedo possa essere autorizzato, e cioè permettere al docente di "*dedicarsi periodicamente ad **esclusive** attività di ricerca scientifica*", il Senato ha ritenuto che dette responsabilità debbano considerarsi incompatibili con la posizione, se pur temporanea, che il docente stesso va ad assumere.

Il collocamento in congedo del docente, che ricordo avviene su domanda del docente stesso ed è autorizzato dal rettore sentito il consiglio della facoltà interessata e, nel caso di docenti convenzionati con il SSN, previa intesa con il direttore generale per assicurare la compatibilità con l'ordinario esercizio dell'attività assistenziale, comporta l'automatica decadenza dalle cariche sopra indicate, qualora già coperte; nel caso in cui la data di inizio della carica coincida con quella di collocamento in congedo, la situazione di incompatibilità impedisce di assumere l'incarico, a meno che il docente non rinunci al congedo stesso.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Amministrativo